
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013

MODALITÀ OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER L'ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

PER L'ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina di Amministratori, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto da parte dei Soci alla presentazione delle liste per l'elezione di Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle attività relative.

Si precisa che per l'espletamento delle attività sotto indicate i Soci dovranno rivolgersi al Servizio Soci della Società, presso la sede della stessa in Verona.

Sezione I

1. Le liste dei candidati andranno presentate, ai sensi dell'art. 33.3 dello Statuto sociale - allegato *sub* "A"-, in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione sotto elencata relativa ai presentatori, come precisato al successivo paragrafo 3), e relativa ai candidati, come previsto al successivo paragrafo 4), mediante deposito presso il Servizio Soci, durante il normale orario di apertura degli uffici (e, cioè, entro le ore 17.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì; entro le ore 13.00 nel giorno di venerdì) entro il venticinquesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione e quindi entro il 25 marzo 2013. Il deposito delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it;
2. le liste dovranno presentare almeno tre candidati, nel rispetto dei requisiti relativi alla residenza degli stessi indicati nello Statuto (art.33.3, punto (d) e dell'equilibrio tra generi (art. 33.7) nonché degli altri requisiti prescritti dalle vigenti normative e dalle disposizioni statutarie;
3. le dichiarazioni di presentazione di una lista potranno essere collettive o individuali (ferma la previsione statutaria sul numero complessivo di presentatori e/o sulla percentuale di capitale sociale rappresentato) e dovranno essere sottoscritte dai Soci presentatori nonché contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi e l'indicazione dei candidati per cui le stesse sono presentate con i correlativi estremi anagrafici ed il numero di azioni di cui sono intestatari. Alle stesse andranno allegati:
 - a) fotocopia di un valido documento di identità di ciascun presentatore (completo in ogni suo elemento e, per quanto occorra, fronte e retro);
 - b) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, attestante il possesso di 100 azioni per i Soci iscritti a libro Soci in data successiva al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto) e di almeno una azione per quelli iscritti antecedentemente.Il documento sub b) può essere consegnato o trasmesso alla Società entro il ventunesimo giorno

precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 29 marzo 2013, negli orari indicati al paragrafo 1);

4. i candidati dovranno sottoscrivere e depositare secondo le modalità e nei termini precisati al precedente paragrafo 1), e quindi entro il 25 marzo 2013, la dichiarazione di accettazione della candidatura dalla quale dovranno risultare gli estremi anagrafici del candidato stesso. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità (completo in ogni suo elemento e, per quanto occorra, fronte e retro) e da autocertificazione attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di almeno 1000 azioni (art. 43 dello Statuto) nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato ivi compresi gli eventuali requisiti di indipendenza previsti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a.;
6. almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 29 marzo 2013, e previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, presso la sede sociale, presso la Società di gestione del mercato nonché sul sito www.cattolica.it saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti della normativa vigente, le liste dei candidati presentate dai Soci, corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche di indipendenza, richiesti per ricoprire la carica di Amministratore nonché dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Sezione II

1. Al fine di agevolare le operazioni, si allegano, in via meramente esemplificativa:
 - a) testo dell'art. 33, 40 e 43 dello Statuto Sociale della Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop., allegato *sub* "A";
 - b) modelli per la presentazione delle liste in forma singola, allegati *sub* "B.1" e *sub* "B.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore persona giuridica), fermo restando che tutti gli elementi indicati nel modello andranno riportati anche per il caso di presentazioni in forma collettiva con riferimento a ciascuno dei sottoscrittori (nome; cognome; luogo e data di nascita; residenza; tipo e numero del documento di identità, Autorità e data di rilascio);
 - c) modello unico di accettazione della candidatura, autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* "C";
2. se i presentatori desiderano avere dichiarazione di ricevuta delle liste e della documentazione presentata dovranno presentare anche fotocopia di quanto depositato, che verrà loro restituita con stampiglia di ricevuta.

* * *

L'iscrizione a Libro Soci del Socio presentatore a decorrere dalla data di 90 giorni anteriore a quella per la quale è stata convocata l'Assemblea in prima adunanza, ed il possesso, da parte del Socio presentatore, di 100 azioni o di almeno una azione per i Soci presentatori iscritti a Libro Soci antecedentemente al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto), nonché di 1000 azioni per i Soci candidati (come dagli stessi attestato) saranno verificati dalla Società.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE VIGENTE

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a tre, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori individuati secondo l'art. 33.1; le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti

prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. “Amministratore di minoranza”). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- (a) ogni Socio può votare solo una lista;
- (b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;
- (c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;
- (d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguite; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguite.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;
- b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione

alla situazione attestata a quel momento.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 1000 (mille) azioni della Società.

* * *

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto.....
 nato a il
 residente a
 documento d'identità n. rilasciato da
 in data, qui allegato in copia fotostatica *sub* 1), Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa intestatario di n ____ azioni della stessa Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, qui allegata *sub* 2)
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell' Assemblea

concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 33.3 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati alla carica di Amministratore composta dai Soci indicati qui in appresso:

1. nato a il, residente in provincia di
2. nato a il, residente in provincia di
3. nato a il, residente in provincia di
-

Data

.....
 (Firma)

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista _____, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data

.....
 (Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto.....
 nato a il
 residente a
 documento d'identità n. rilasciato da in
 data, qui allegato in copia fotostatica *sub* 1), attestando con la presente e sotto la
 propria responsabilità la propria qualità di e legale
 rappresentante di, Socio della Società Cattolica di
 Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n ____ azioni della stessa Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato qui allegata *sub* 2),
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell' Assemblea;

concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33.3 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati alla carica di Amministratore composta dai Soci indicati qui in appresso:

1. nato a il, residente in provincia di
2. nato a il, residente in provincia di
3. nato a il, residente in provincia di
-

Data

.....
 (Firma)

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista _____, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data

.....
 (Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto, nato ail, cittadino [italiano], residente in codice fiscale, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede
